AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1283 DEL 01/08/2022

O G G E T T O

STIPULA CONTRATTO CON CEMS SRL PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, RESA DAL DR. MOMOLI ALBERTO, AI SENSI DELL'ART. 117 CO. 6 CCNL 2016/2018 DELL'AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1363/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipula di apposito contratto tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal Regolamento per la disciplina dell'attività libero-professionale. Infatti, tanto l'art. 15 quinquies lett. c) del D.Lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 229/99 quanto l'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, ripresi dall'art. 117 co. 6 del C.C.N.L. 2016/2018 Area Sanità, prevedono e disciplinano tale fattispecie.

La Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha modificato le regole per lo svolgimento di attività a pagamento al di fuori delle mura ospedaliere per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Conseguentemente l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui, nel rispetto comunque del necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico.

Ebbene, al fine di modulare l'esercizio della c.d. libera professione occasionale rispetto all'attività istituzionale e soprattutto all'attività libero professionale intramuraria, di cui all'art. 117 del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019 e dell'art. 7 del vigente Regolamento aziendale, la scrivente Azienda ha provveduto ad adottare con delibera n. 1277 del 15/07/2021 le nuove linee di indirizzo specifiche per lo svolgimento della predetta attività stabilendo il tetto massimo delle prestazioni che un dirigente medico può erogare all'interno dei 22 accessi nell'arco dell'anno.

E' pertanto intervenuta richiesta a carattere occasionale da parte della seguente struttura:

STRUTTURA	SANITARI INTERESSATI	DISCIPLINA	DECORRENZA
CEMS SRL	MOMOLI ALBERTO	ORTOPEDIA E TRAMATOLOGIA	01/09/2022 31/08/2023

Stante le verifiche effettuate dalla scrivente Direzione ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, nonché verificata la regolarità della richiesta, si propone la stipula del sopracitato contratto, alle condizioni e con le modalità precisate nell'allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I. di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 219/2020 oltre e al di fuori dell'orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l'attività;
- I.R.A.P. calcolata sull'onorario nella percentuale di legge (8,5%);

- FONDO di PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 116 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. 2016/2018 dell'Area Sanità;
- FONDO "BALDUZZI" pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189).
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza,

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1) di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula del contratto per attività a pagamento a carattere occasionale, con la struttura CEMS SRL, per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;

3) di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;

4) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE

EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D.L.VO. 502/92 e s.m.i.

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") – con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19.5.1957 Cod. Fisc. BNV MGS 57E59 G288F)

E

La Società CEMS SRL (di seguito denominata anche "Struttura") con sede legale in via Fava 2/B - 37139 Verona - codice fiscale e P.IVA 03808300234, nella persona del legale rappresentante Hoelbling Claudio (nato a Cairo Montenotte (SV) il 01/12/1944 - Cod. Fisc. HLBCLD44T01B369V)

PREMESSO

- che l'art. 15 quinquies lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.L.vo 229/99, **l'art. 117 comma 6** del CCNL 2016/2018 dell'Area Sanità nonché l'art. 9 del DPCM 27/3/2000, prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende e/o Strutture;
- che la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito

la disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:

" ..*(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte*".

- che con delibera n. 1277 del 15/07/2021 l'U.L.SS. n. 8 ha approvato le nuove linee di indirizzo aziendali specifiche per l'attività a pagamento a carattere occasionale, stabilendo il tetto massimo delle prestazioni che un dirigente medico può erogare all'interno dei 22 accessi nell'arco dell'anno;
- che la Struttura, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Momoli Alberto, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;
- che la Struttura è titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e non è accreditata con il S.S.N.;
- che la Struttura non è collegata ne controllata da altra struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (**come da dichiarazione agli atti**);
- che per la Struttura il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce accreditamento.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Su richiesta dei singoli utenti della Struttura, il dr. Momoli Alberto, dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la predetta Struttura nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.

Art. 2 – Modalità di Esecuzione

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Momoli Alberto è autorizzato

a svolgere l'attività in argomento nel **limite massimo individuale di n. 120 prestazioni annuali** da erogarsi all'interno dei **2 accessi al mese per un totale massimo di n. 22 accessi annui** così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 intendendosi ricompresi in tale limiti anche eventuali accessi/prestazioni effettuati presso altre strutture private non accreditate.

Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico.

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Momoli Alberto le seguenti prestazioni e tariffe:

Prestazione	**Tariffa U.L.SS.***	**Tariffa minima ****
Prima visita ortopedica	€ 173,00	€ 201,00
Visita ortopedica di controllo	€ 70,00	€ 81,00
Iniezione di sostanze terap. nell'articol./legamento	€ 34,00	€ 51,00

* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura

** Tariffa minima che la Struttura deve applicare al paziente

Art. 4 – Adempimenti della Struttura

La Struttura provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI MENSILI" (**Allegato 1**), l'elenco analitico delle

prestazioni erogate con l'effettivo orario di presenza c/o la Struttura dello specialista, detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

Art. 5 - Fatturazione

L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla fattura stessa.

Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'U.L.SS..

La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'U.L.SS. n. 8 autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.

Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la

protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del trattamento *ex* art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati è l'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 8 nomina la Struttura "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia".

La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell'attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire

l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell’U.L.SS. n. 8 è autorizzato al trattamento dei dati raccolti nell’esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2019 e 2 quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/08/2023. L’eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s’intende risolto di diritto.

Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"	CEMS SRL
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
Maria Giuseppina Bonavina	Claudio Hoelbling
_____	_____

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"	CEMS SRL
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
Maria Giuseppina Bonavina	Claudio Hoelbling
_____	_____

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

All'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale
Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"
Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Effettuati dal Dott.

Mese di Anno

	Data	Orario ENTRATA	Orario USCITA	PAZIENTE (cognome nome)	CODICE FISCALE	PRESTAZIONE	TARIFFA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
						TOTALE	**0,00 €**

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)